MOTU PROPRIO

Della Santità di Nostro Signore

PAPA PIO VI.

Con cui viene approvato il regolamento da tenersi nella Coltivazione delle Tenute dell' Agro Romano.

26



IN ROMA MDCCLXXXIII.

Nella Stamperia della Reverenda Cam. Apostolica.



PIUS PP. VI.

MOTU PROPRIO.



NA delle più gravi Cure del nostro temporale Governo, che è stato a Noi dalla Divina Providenza affidato insieme colla Pontificia Dignità, è stata quella d'invigilare con tutte le nostre forze sugli esempj de' Sommi Pontefici nostri Predecessori alla conservazione della cotanto necessaria Arte dell'Agricoltura, e ciò non meno pel comune vantaggio de' Nostri Sudditi, che per mantenere particolarmente l'Abbondanza in questa Nostra Città di Roma. Ma poichè non ostanti i tanti mezzi finora impiegati per un sì lodevol fine, dobbiamo vedere anche al dì d'oggi le Campagne circonvicine, e specialmente quelle dell'Agro Romano assai meno coltivate di quello, che potrebbero essere e per la loro ampiezza, e per la naturale loro fertilità, perciò ci siamo posti in animo di nuovamente tentare una sì interessante intrapresa, restringendoci per ora alla coltivazione dell'Agro Romano, il quale Noi consideriamo in modo particolare destinato per la provista di Roma, e ciò senza dipartirci dalle tracce dei regolamenti stabiliti dai Nostri Predecessori, i quali moderati, e corretti a misura di quello, che l'esperienza ci hà insegnato doversi fare, e adattati alle circostanze de' tempi, speriamo, che debbano essere capaci di produrre quella seria, e permanen-

manente utilità, che Noi pel dover Nostro, e per l'amore, che portiamo ai Nostri Sudditi, sommamente desideriamo.

Avendo Noi pertanto seriamente considerati, ed esaminati tutti i provedimenti dati sù tal materia dai Sommi Pontefici Nostri Predecessori, ed avendo frà gli altri riconosciuto uno dei più interessanti esser quello, con cui dalla fel. mem. di Clemente VII., confermando le Lettere di Sisto IV., e di Giulio II., in mezzo a molte altre salutari disposizioni, viene principalmente ordinato, che nell'Agro Romano, e nelle Provincie Annonarie siano obbligati i Proprietarj di ogni sorta di terre, e tenute di rompere, e coltivare ogni anno la terza parte delle medesime, con permettere ancora a qualunque estranea Persona il coltivarle qualora dai detti Proprietarj non si eseguisse la prescritta coltivazione, ed avendo in seguito osservato, che dopo molti, e molti altri regolamenti prescritti nei tempi susseguenti in favore dell' Agricoltura dagli altri Nostri Predecessori, finalmente anche a' dì nostri per maggiormente ampliare l'esercizio di quest' Arte, con Editto emanato d'ordine, ed oracolo del Nostro Predecessore Clemente XIII., previo il parere di una Congregazione di Rmi Cardinali, e Prelati, sia stato disposto, che oltre l'infirmazione, ed annullazione di tutti quei patti, che nei Contratti fra i Proprietarj delle Tenute, e gli Affittuarj potessero in alcun modo impedire la libera coltivazione delle terre, sia anche lecito a tutti gli Agricoltori di rincoltare le medesime terre a lor piacimento: con tali disposizioni principalmente abbiamo creduto di regolare le Nostre nuove deliberazioni rapporto alla coltivazione dell' Agro Romano, con quelle modificazioni, dichiarazioni, ed aggiunte, che dopo una seria considerazione abbiamo stimato più a proposito per rendere in ogni maniera eseguibili le Nostre intenzioni.

Siccome adunque una delle principali ragioni, per cui la mentovata Costituzione di Clemente VII., che contiene l'obbligo a tutti i Proprietarj delle Tenute di coltivare ogni anno una terza parte delle loro terre, non ha potuto avere il continuato suo effetto, abbiamo osservato esser quella d'essere stata soltanto genericamente prescritta, ed ordinata la coltura della terza parte di tutti i Terreni senza determinare quali effettivamente fossero le porzioni di Terreno, che doveano in ciascun anno sottoporsi all' Aratro, quali i respettivi Quarti delle Tenute, quali, e quanti i Prati da riservarsi per pascolo de' Bovi Aratorj, per uso de' Fieni, per pasco-

pascolo degli Animali, che servono al Carreggio alla Capitale delle Grascie, ed altre cose necessarie alla vita, quali i Terreni sterili di loro natura, donde si è reso troppo difficile invigilare all' osservanza della Legge per le molte vie, che restavano aperte ad eluderla agli Agricoltori coll'addurre qualunque dei mentovati titoli, e ragioni in iscusa di non aver fatta maggior sementa; perciò abbiamo creduto necessario principalmente su questo articolo di porre la cosa in tale stato, che niuno dei mentovati pretesti possa esser allegato da ora innanzi, con istabilire, e fissare specificamente tutto il Terreno, che in ogni Stagione dovrà andare a semente, onde quanto sia facile il sapersi da ogni Agricoltore quale sia la sua obbligazione, altrettanto sia facile ancora a riconoscersi chi non vi abbia corrisposto. Pertanto abbiamo ordinato a Monsignor Prefetto dell'Annona, che colla scelta di più Persone perite nell' Arte Agraria, e pratiche particolarmente della coltivazione dell'Agro Romano, previa un' esatta Istruzione per ben condursi in una cotanto interessante operazione, facesse attentamente visitare tutte, e ciascheduna Tenuta di esso Agro Romano, e stabilire in ognuna di esse, qualora, facesse di bisogno, un nuovo metodo da doversi tenere nel coltivarle, dividendo i Quarti da seminarsi in terzeria, o in quarteria secondo la natura, ed attività dei Terreni, separando il Terreno sterile dal fruttifero, assegnando i Prati non solo pel necessario pascolare dei Bovi Aratorj, e per la necessaria provista de' Fieni, ma lasciando ancora tutti gli altri pascoli e per l'uso de' Procoj, e per gli Animali inservienti a' trasporti, e facendo tutt' altro, che da essi si credesse opportuno per la buona economia, e regolamento di ciascheduna Tenuta, avuto riguardo anche alla particolare situazione, qualità, e altre circostanze di ciascuna di esse Tenute: in seguito di che avendo il detto Monsig. Prefetto dell'Annona eseguiti i Nostri Sovrani voleri per mezzo della Perizia, e Visita sudetta, il ristretto della quale sottoscritto, e giurato dai sudetti Periti ci hà presentato in un ben ordinato Catastro, ed avendoci il medesimo riferito essere la detta Perizia, e Visita stata fatta non solo con tutta la necessaria attenzione, ma anche con essersi dedotta a notizia dei Proprietarj delle Tenute, ed Affittuarj non solo prima che la medesima si effettuasse, ma anche con essere stati i medesimi intimati sulla faccia del Luogo in atto, che i Periti si son portati ad eseguire le loro Operazioni, e finalmente dopo terminate le medesime

 di

di aver Egli stesso interpellato, e sentito ciascun Proprietario, ed Affittuario per intendere quali difficoltà ciascuno di essi avesse ad opporre al nuovo metodo di coltivazione prescritto in esso Catastro, ci siamo finalmente risoluti di venire all' approvazione del medesimo con prescrivere di più tutte quelle altre Ordinazioni, che abbiamo creduto necessarie, ed espedienti, perchè il detto Catastro venga in ogni sua parte costantemente eseguito, come diremo in appresso, ben sicuri, che e per le grazie, che l' animo Nostro è disposto di accordare in ogni tempo agli Agricoltori, specialmente colla facile, e sollecita distribuzione delle tratte da farsi ai medesimi in proporzione della Sementa, che ciascuno avrà fatto, e pe' grandissimi vantaggi, che dall' accresciuto esercizio della loro Arte loro ne verranno naturalmente in appresso, saranno poi per applicarsi spontaneamente alla medesima, e renderanno pienamente sodisfatte le paterne Nostre brame. Pertanto di Nostro Moto proprio, non ad istanza di alcuno, ma per Nostra mera deliberazione, di Nostra certa scienza, e colla pienezza della Nostra Potestà approviamo, e confermiamo il detto Catastro, e quanto in esso si contiene tanto generalmente, che particolarmente, e per tutto ciò, che concerne il regolamento, e metodo da osservarsi in tutte, e ciascheduna delle Tenute in esso contenute, e vogliamo, ordiniamo, e comandiamo non solo a tutti, e singoli Affittuarj, e Coloni delle Tenute dell'Agro Romano, ma anche principalmente, e primariamente agl' istessi Proprietarj, e Possidenti dell'Agro Romano tanto Laici, quanto Ecclesiastici di qualunque condizione essi siano, Camera Apostolica, Reverendissimi Cardinali, Capitoli di Patriarcali, Basiliche, e Collegiate, Santuario di Loreto, Pia Casa del S. Uffizio, Principi, Duchi, Conti, Marchesi, Feudatarj, e Baroni, Regolari di qualsivoglia Ordine, e Istituto, comprese le undici Congregazioni, Cavalieri, e Commende della Religione di Malta, Ospedali, ed altri in qualsivoglia modo più privilegiati, de' quali per comprenderli fosse necessario di farne speciale, ed individua menzione, che il detto Catastro, esibito che sarà da Monsignor Prefetto dell'Annona per gli Atti di uno dei Nostri Segretarj di Camera, e nell'Uffizio dell'Agricoltura, e il metodo, e regolamento in esso contenuto, incominciando dalla prossima Rompitura del Mese di Marzo 1783. si debba sempre in avvenire esattamente, ed inviolabilmente osserva-

va-

vare, e che debba in ogni anno rompersi, e maggesarsi in ogni Tenuta quella quantità, e porzione di Terreno, che in esso Catastro viene prescritto, senza che sia lecito a veruno, fuorichè con licenza in iscritto di Monsignor Prefetto dell'Annona, non solo di tralasciare in minima parte la Sementa, che in esso viene ordinato di fare, ma neppure di variare nè il Turno, nè l' ordine in veruna Tenuta, nè di cambiar luogo, e divisione ai Quarti, nè di far nuovi Prati, nè di variarne la situazione, nè di fare alcun'altra nuovità anche sotto pretesto di necessità, purchè non si trattasse di estendere i Quarti destinati alla Sementa, e di maggiormente ampliarli, il che potrà sempre farsi da qualunque Proprietario, Affittuario, e Colono, purchè debbano, e ciascuno di essi debba sempre lasciare il conveniente pascolo per i Bovi Aratorj, conforme vien prescritto nel Catastro.

Come ancora pel maggiore aumento dell' Agricoltura, e per aderire a quanto fù providamente disposto nel mentovato Editto del Nostro Predecessore Clemente XIII. dichiariamo, che oltre il doversi obbligatamente dagli Agricoltori seminare quella quantità di Colti, che nei Terreni da regolarsi in quarteria nel Catastro vengono prescritti, sarà lecito anche ai respettivi Agricoltori, e Conduttori di rincoltare ne' terreni, che anderanno a terzerìa, e di biscoltare in quelli, che anderanno a quarterìa, tutta quella quantità di terreno, che loro parerà, e piacerà, purchè tali colti, e respettivamente tali biscolti non cadano nell' ultimo anno dei respettivi Affitti, e Colonìe, giacchè i terreni, nei quali dovrà far la maggese il nuovo Affittuario, o Colono, dovranno sempre lasciarsi ad esso riposati almeno da un anno, onde possa ricavarne il frutto corrispondente alle spese, che esige il lavoro della Maggese.

Che se mai accadesse, che ò per qualità del terreno, ò per volersi dai Proprietarj ristringere una qualche porzione di terreno, e ridursi a miglior cultura con piantarvi Ulivi, Viti, Moricelsi, e fare altre simili bonificazioni, la qual cosa non sarebbe che troppo desiderabile, e sù di che lasciamo ai Proprietarj ogni arbitrio, e facoltà, ovvero per motivo di divisione di una in più tenute, o di unione di più tenute in una, o per qualunque altro motivo dovesse necessariamente variarsi il metodo, e regolamento di alcuna di esse tenute, vogliamo sotto pena ancora della caducità dal possesso, e dominio dei fondi medesimi, ed altre

pe-

pene a Noſtro arbitrio, che i Proprietarj ſian tenuti denunziare a Monſignor Prefetto dell' Annona l' innovazione, che ſono per fare, affinchè dal medeſimo colla ſcorta di perſone eſperte nell'Arte Agraria poſſa preſcriverſi il nuovo metodo, e turno di coltura, che dovrà tenerſi in ciaſcuna di eſſe tenute a norma del qual metodo dovrà correggerſi l'anzidetto Cataſtro.

E perchè la ſopraeſpreſſa Noſtra volontà riguardante l'oſſervanza del da Noi approvato Cataſtro rimanga onninamente in ogni tempo adempita, incarichiamo ſtrettamente a Monſignor Prefetto dell'Annona, e a' ſuoi Succeſſori, che ogni anno alla fine del Meſe di Marzo debba ſpedire una, o più Perſone oneſte, ed abili nell'Arte dell'Agricoltura, le quali colla ſcorta del da Noi approvato Cataſtro oſſervino, e rincontrino ſulla faccia del luogo eſattamente ſe in ciaſcuna Tenuta dell'Agro Romano ſia ſtata intrapreſa la rompitura in eſſo preſcritta, e nella quantità, e luogo ſtabilito, e ſe tutt' altro rimanga adempito a forma del Cataſtro medeſimo, e qualora ſi troverà eſſerſi in alcuna Tenuta mancato in tutto, o in parte alla Sementa preſcritta vogliamo, che da Monſignor Prefetto dell'Annona ſi faccia ſtimare ſecondo le regole dell'Arte il frutto, che ragionevolmente ſi ritrarrebbe dal Terreno non coltivato, ſe ſi coltivaſſe ſecondo la ſua eſtenſione, e qualità, dedotte le Speſe, e che il valore di quello ſi debba ripetere o dal Proprietario della Tenuta, o dall'Affittuario, o dal Colono ſe vi ſarà, i quali tutti a queſt'effetto ſi abbiano ad avere per coobligati, per ripartirſi ciò, che da eſſi verrà pagato ad arbitrio di Monſignor Prefetto dell' Annona in benefizio degli Agricoltori dell'Agro Romano più biſognoſi, che ſi troveranno aver adempito alla quantità di Sementa preſcritta, volendo, che per conſeguire la detta emenda ſi poſſa agire per via di Mano Regia, di Sequeſtro, ed in ogni altro modo più efficace.

Al oggetto però di prevenire, che non ſi tralaſci di eſeguire quella quantità di Sementa, che in ogni Tenuta vien preſcritta, adeſivamente a quanto viene ingiunto nella mentovata Conſtituzione del Noſtro Predeceſſore Clemente VII., ordiniamo, e vogliamo, che mancando qualunque Agricoltore, Affittuario, o Colono in tutto, o in parte alla detta ſua obbligazione, ſia lecito, e poſſa qualunque altra Perſona di qualunque qualità, grado, e condizione ancorchè foreſtiera, e non abitante nel noſtro Pontificio Dominio,

nio,

nio, maggesare, e seminare quel Quarto, ò quella porzione di Quarto, che dovendo secondo il metodo del Catastro andare à rompitura, sarà lasciato in abbandono, e ciò senza pagamento alcuno di risposta nè in Grano, nè in danaro, e che il Proprietario, Affittuario, ò Colono della Tenuta sia obbligato prestar gratis il pascolare sufficiente per la coltura di esso Terreno, comodi di granari, e Casali, come ancora intendiamo, che in quel Luogo, dove sarà stata fatta la Maggese, ed à quella stessa persona, che l'avrà fatta, sia anche lecito l'anno susseguente di fare il colto, parimenti senza pagamento alcuno di Risposta. E perchè non possa nascere alcuna dubbiezza sulla interpretazione di questa Nostra volontà vogliamo, che ciò debba praticarsi nel seguente modo, cioè che non essendosi dai rispettivi Proprietarj, Affittuarj, e Coloni incominciata la Maggese nel Quarto, in cui spetterà di farsi a tutto il mese di Febraro, sia lecito ad ognuno d'interpellare i medesimi giudizialmente se vogliono maggesare, e respettivamente seminare il Quarto, di cui sarà questione, quale interpellazione seguita, e riprodotta dentro il termine di giorni trè avanti Monsignor Prefetto dell'Annona, debbano i medesimi dichiarare se intendono ciò fare, o no, e non facendo detta dichiarazione, o dichiarando di non voler essi intraprendere la detta lavorazione, debba decretarsi il dritto di maggesare, e seminare detto Quarto, in favore di chi avrà fatta l'interpellazione, esimendo l'Interpellante da ogni risposta sì a grano, che a denaro come si è detto, e mancando poi anche il detto Interpellante all'adempimento dell' assunta obbligazione di seminare il detto Quarto, sia tenuto a rifondere il prezzo corrispondente al prodotto di detto Terreno da liquidarsi come si è detto di sopra, e si possa agire contro il medesimo tanto personalmente, che realmente, ed anche sul prezzo dell'Erba del Quarto, che dovea seminarsi.

In seguito poi di questa Nostra suprema Ordinazione, e volontà avvertiamo qualunque Padrone Proprietario, o Usufruttuario delle Tenute dell'Agro Romano di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che negl'Istromenti, o Apoche di Affittto, o Colonia, o altro qualunque Contratto delle medesime, che si farà da oggi in avvenire sotto pena di caducità dal possesso, e dominio de' respettivi fondi, e terreni, non ardisca di apporre alcun patto, o convenzione, che sia in alcun modo, e in qualunque benchè minima parte

parte contraria a questa nostra disposizione, e a quanto vien prescritto nel da Noi approvato Catastro, e se mai alcuno ardisse di ciò fare, oltre l'esser egli incorso nelle pene sudette, vogliamo che tali patti, e convenzioni si abbiano per nulle, irrite, e di nessun valore, e come se apposte non fossero, e che il Notaro, che si sarà rogato di tali Istromenti, o avrà legalizzate tali Apoche, s'intenda incorso ipso facto nella pena di cento scudi d'oro, e nella sospensione dall'esercizio del suo Uffizio.

Per quei contratti poi di locazioni, colonie, o altri qualunque delle Tenute dell'Agro Romano, i quali fossero tutt'ora veglianti, e che o già stipolati non fossero incominciati a decorrere, o già incominciati a decorrere non fossero ancora spirati, nel tenore dei quali si comprendesse alcun patto in qualunque modo contrario a questa nostra disposizione, vogliamo, che i medesimi patti abbiano ad aversi per non apposti, e che l'esecuzione dei contratti debba pienamente conformarsi a questa nostra disposizione, e per qualunque questione di Lesione, danno, defalco, bonifico, o altra qualunque potesse nascere fra i Locatori, o Conduttori delle Tenute sudette per la varietà, o alterazione, che potesse forse indursi nei respettivi Contratti dall' abolizione di simili patti, vogliamo che tali questioni, non convenendo amichevolmente le parti fra di loro, debbano nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione di questa Nostra ordinazione dedursi avanti Monsignor Prefetto dell' Annona, al quale diamo a quest'effetto privativamente a qualunque altro Giudice, o Tribunale tutte le facoltà necessarie, ed opportune, perchè possa, e debba deciderle tanto giudizialmente, che stragiudizialmente, sommariamente, ed economicamente con facoltà di comporre le parti anche ex officio, di dichiarar rescissi i Contratti, qualora facesse di bisogno, e la giustizia lo richiedesse, e di prender qualunque altro espediente, o provedimento crederà equo, ed opportuno per l' esecuzione di questa Nostra volontà, senza che da quanto dal medesimo verià stabilito, e deciso, possa ad altri reclamarsi, che à Noi medesimi.

Come ancora per l'esecuzione di quel di più, che si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, diamo, e concediamo allo stesso Monsignor Prefetto ogni altra facoltà, ed anche di pubblicar Bandi, ed Editti, e di fare qualunque altra cosa stimerà necessaria, ed opportuna, essendo così mente, e volontà Nostra espressa. Vo-

Volendo, e decretando, che la presente Nostra Cedola di Motu proprio, benchè non si ammetta ne'Libri della Nostra Camera secondo la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de registrandis, vaglia, ed abbia sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla Nostra semplice sottoscrizione, ancorchè non vi siano stati chiamati, citati, nè sentiti il Commissario Generale della Nostra Camera, i Proprietarj, Affittuarj, e Coloni delle Tenute dell' Agro Romano, e chiunque altro avesse, o pretendesse di avere in esse interesse, non ostanti qualsisiano altre Costituzioni Apostoliche Nostre, o dei Nostri Predecessori, Leggi, Privilegj, Statuti, loro riforme, grazie, indulti benchè conceduti, e confermati in forma specifica da Noi, e da questa S. Sede, usi, stili, consuetudini, qualunque Contratto anche colla Nostra Rev. Camera, qualunque convenzione, patto, condizione, proibizione, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e supplendo Noi colla pienezza della Nostra suprema, ed assoluta Potestà a qualunque vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale; che nelle cose premesse potesse intervenire, questa volta solamente, ed agli effetti suddetti specialmente, ed espressamente deroghiamo. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo dì 25. Gennaro 1783.

Pius PP. VI.

Sumptum ex suo originali in actis mei &c. exhibito per R.P. D. Josephum Albani C. A. C., & Annonæ Præfectum, cum quo facta collatione concordat salvo semper &c. Romæ hac die 15. Febr. 1783.

Ita est Silvester Mariotti R. C. A. Secret.